



CASA GENERALIZIA CARMELITANI SCALZI
CORSO D'ITALIA, 38
00198 ROMA

Prot. 302/2018 GM

ANCORA SULLA *COR ORANS*: DUBBI, OBIEZIONI, PAURE

Roma, 1° ottobre 2018
S. Teresa di Gesù Bambino - Dottore della Chiesa

Carissime sorelle,

due mesi fa, in occasione della solennità di Maria, Madre del Carmelo, vi ho inviato una lettera, al fine di presentare l'Istruzione applicativa *Cor orans*, illustrandone l'impostazione di fondo e insistendo su alcuni aspetti particolarmente importanti per la sua assimilazione e traduzione nella pratica. La lettera è stata da voi ricevuta, come sempre, con molto interesse e non poche comunità mi hanno espresso la loro gratitudine per il piccolo aiuto prestato e per l'incoraggiamento ad approfondire lo studio di questo documento. Siamo dunque entrati pienamente in una fase di riflessione, segnata anche da numerosi incontri, riunioni, assemblee, nei quali proseguire e condividere il cammino di assimilazione e adattamento della normativa della CO al Carmelo teresiano.

Durante questo tempo ho avuto modo di ascoltare e registrare non solo dubbi e interrogativi legittimi sul significato e la portata delle norme stabilite dall'Istruzione, ma anche opposizioni di fondo, che, a mio parere, provengono da precomprensioni erronee. Sono, pertanto, costretto a ritornare sul tema della *Cor orans*, per parlare non solo delle questioni oggettive trattate nel testo, ma anche degli atteggiamenti soggettivi di chi lo legge, che ne ostacolano una serena e proficua recezione e, quindi, una corretta applicazione al Carmelo teresiano. Come tanti studi di ermeneutica ci hanno insegnato, ogni lettura è interpretazione e, pertanto, la disposizione del lettore è decisiva per la comprensione del testo. Non tutte le difficoltà sono da ricercare nel testo, poiché non poche di esse risiedono nella mente e nella prospettiva del lettore: si trascurano novità importanti, si vedono pericoli e minacce laddove si aprono cammini e opportunità, si considerano confuse o inadeguate indicazioni che lasciano spazio alla libertà dei soggetti, e al tempo stesso ci si lamenta della eccessiva minuziosità delle norme.

Mi pare utile distinguere tre tipi differenti di reazione all'Istruzione, che richiedono diverse modalità di risposta e di chiarificazione: i *dubbi* e le domande suscitate dal testo; le *obiezioni*, che percepiscono in alcune novità introdotte dalla CO rischi di vario genere per la vita delle carmelitane scalze; le *paure* e le resistenze di fondo.

1. I dubbi

È assolutamente normale che un testo di tale importanza e densità come la CO ponga numerosi interrogativi a chiunque lo legga con l'intenzione di metterlo in pratica. Nonostante tutto l'impegno posto dai redattori del testo per esporre in modo chiaro ed esauriente la materia trattata, rimangono inevitabilmente possibilità di fraintendimento e incertezze riguardo all'esatta intenzione del testo. Di fatto, sono già giunte in casa generalizia un numero considerevole di domande, generalmente

legittime, ossia giustificate da una qualche difficoltà oggettiva. Nella selva di tante questioni, si possono distinguere tre tipi di dubbi:

1. Dubbi sulla comprensione del testo, che per qualche motivo non risulta chiaro.
2. Dubbi sull'applicazione pratica di alcune norme, che cambiano la prassi tradizionale.
3. Dubbi su punti non esplicitamente affrontati dall'Istruzione.

Ad alcuni di questi dubbi tenterò di dare delle risposte il più possibile sintetiche, che non hanno altra pretesa se non quella di indicare criteri e metodi per trovare soluzioni plausibili.

Nn. 1 e 3. Ci si interroga sul senso della distinzione tra voti semplici e voti solenni, ripresa dalla CO. Non è certamente una questione di particolare importanza in sé, e ancora meno per le carmelitane scalze, che hanno sempre mantenuto la prassi della professione solenne dei voti. D'altronde, il nuovo Codice non distingue più tra Istituti di voti solenni e Istituti di voti semplici, ma al can. 607 § 2 parla solo di «voti pubblici, perpetui oppure temporanei». Solo al can. 1192 § 2 si fa distinzione tra voto *semplice* e voto *solenne*, senza peraltro specificare in che cosa esattamente consista la differenza. Generalmente, si concorda nel ritenere che non ci sono differenze tra voto semplice e voto solenne per quanto riguarda gli effetti dei voti di obbedienza e di castità (cfr. can. 1008). Invece, per il voto solenne di povertà vale quanto stabilito dal can. 668 §§ 4-5, e cioè che esso comporta la rinuncia radicale ai beni e la perdita della capacità di acquistare e di possedere¹.

Nn. 7-8 e 13. Ci si chiede se esista e in che cosa consista la differenza tra Federazione e Associazione. In effetti, le definizioni del termine Federazione al n. 7 e del termine Associazione al n. 8 non sembrano implicare differenze sostanziali. Nel linguaggio dei documenti recenti della S. Sede² i due termini sono stati usati come sinonimi e si è precisato che ciò che viene detto per le Federazioni vale anche per le Associazioni. VDQ non utilizza mai il termine Associazione, come del resto fa anche la CO, eccetto ai nn. 8 e 13 e nelle disposizioni finali. Al n. 13 si ribadisce che «quanto disposto dalla presente Istruzione per la *Federazione dei monasteri* è ugualmente valido anche per l'*Associazione dei monasteri* e per la *Conferenza dei monasteri*, tenendo conto della loro peculiare natura e dei propri Statuti, approvati dalla Santa Sede». Analogamente, nella seconda disposizione finale si dice: «quanto disposto nella Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere* per tutti i monasteri circa l'obbligo di entrare in una Federazione di monasteri si applica anche ad altra struttura di comunione come l'Associazione di monasteri o la Conferenza di monasteri».

In conclusione, ai fini pratici, saranno gli Statuti a differenziare una Federazione o Associazione dall'altra. Non penso, invece, che si possa considerare l'Associazione come una struttura più "leggera" rispetto alla Federazione: una simile interpretazione non trova nessun appiglio né nella VDQ, né nella CO.

Più complicato, invece, è spiegare in che senso o per quale motivo anche la *Conferenza dei monasteri*, che è «una struttura di comunione tra monasteri autonomi, appartenenti ad Istituti diversi e presenti in una medesima regione» (CO 9), sia stata inserita accanto alla Federazione e Associazione. È ovvio, infatti, che una struttura di comunione tra monasteri di diversi Istituti ha di per sé caratteristiche e finalità notevolmente diverse. Tuttavia, pensando ad alcune situazioni particolari, come regioni in cui la Chiesa cattolica è del tutto minoritaria e di conseguenza la presenza dei monasteri di vita contemplativa femminile si riduce a poche unità, a mio parere, potrebbe essere

¹ Cfr. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Marcianum, Venezia 2010, pp. 305-306, p. 507.

² Cfr. VC 59; VS 27.

ragionevole attribuire alla Conferenza dei monasteri almeno parte delle funzioni proprie della Federazione o Associazione, piuttosto che federare monasteri geograficamente lontani, appartenenti a tradizioni, lingue e culture diverse.

Nn. 11 e 96. VDQ all'art. 9 § 4 afferma che va favorita in ogni Istituto la costituzione di una *Commissione internazionale*. CO riprende questa raccomandazione precisando che la Commissione ha «lo scopo di favorire lo studio di temi relativi alla vita contemplativa in relazione al proprio carisma» (CO 96). Spetta alla Congregazione erigere o riconoscere tale Commissione e approvarne gli Statuti. Ci si chiede, tuttavia, come concretamente si può giungere alla creazione di una simile Commissione. Dato il suo carattere di «organo centralizzato di servizio e di studio a beneficio delle monache di un medesimo Istituto» (CO 11), mi pare non solo opportuno, ma necessario l'intervento del centro dell'Ordine, e più concretamente del Preposito Generale, che «ha l'obbligo particolare di essere al servizio di tutti i monasteri dell'Ordine, direttamente o attraverso i suoi collaboratori» (Cost. 242). Tale servizio prevede che egli promuova «in dialogo con esse [le carmelitane scalze], progetti e iniziative riguardanti il campo dell'animazione spirituale e della formazione. In conformità con la mente della stessa Sede Apostolica, favorirà la creazione di Federazioni e Associazioni, seguendo attentamente la loro vita e il loro orientamento». Pertanto, ritengo che, al fine di mettere in pratica questa indicazione di VDQ e CO, sia necessario iniziare (o riprendere) un dialogo con le Federazioni e Associazioni riguardo alla costituzione di una Commissione internazionale. Personalmente, credo che, particolarmente in questo momento storico di cambiamenti, sarebbe di grande aiuto poter contare sulla collaborazione di un gruppo di monache, rappresentativo delle diverse aree geografiche e sensibilità dell'Ordine. Si pensi, ad esempio, al lavoro che ci aspetta di revisione di diversi numeri delle Costituzioni e, probabilmente, anche della *Ratio institutionis*, per citare solo i due casi che più chiaramente richiedono un intervento e, quindi, un attento studio previo.

Nn. 15, 39a, 70. Tra i requisiti per l'autonomia di un monastero, il n. 15 di CO indica non solo il numero, ma anche la "qualità" dei membri. È evidente che è molto più facile verificare il numero che la qualità dei membri di una comunità. Al n. 39a e al n. 70 si indica fra i criteri «l'età avanzata». Certamente, una comunità composta per la maggior parte da monache anziane è più fragile ed esposta a rischi per il futuro di una comunità giovane. Tuttavia, l'età da sola non è sufficiente per valutare l'autonomia di una persona e di una comunità. L'esperienza ci insegna che ci sono persone di età avanzata molto valide, che contribuiscono in modo determinante alla vita della comunità e, viceversa, persone giovani o non troppo anziane che, per diversi motivi, hanno bisogno di essere sostenute e non sono capaci di assumere responsabilità importanti. Bisogna, pertanto, usare con prudenza e flessibilità tali criteri. Forse sarebbe più giusto parlare di monache che diano prova di una sufficiente solidità fisica, psicologica e spirituale.

N. 31. Si stabilisce che la superiora locale di una nuova fondazione sia nominata dalla Priora del monastero fondatore o dalla Presidente della Federazione (nel caso che la fondazione sia stata intrapresa dalla Federazione). Per le modalità di tale nomina si rimanda al diritto proprio. Come sappiamo, le Costituzioni delle carmelitane scalze al n. 207 prevedevano che la superiora della nuova fondazione, detta Vicaria, fosse nominata dal Superiore della fondazione (Vescovo o Superiore religioso). Pertanto, fino a quando non si riformulerà questo numero delle Costituzioni, si rimarrà nel dubbio sulle modalità della nomina. Tuttavia, se vale la cosiddetta analogia del diritto, il n. 59 di CO può aiutare, laddove stabilisce che la superiora locale del monastero affiliato è nominata *ad nutum*

dalla Priora del monastero affiliante o dalla Presidente federale (quando il monastero è affiliato alla Federazione) «con il consenso del rispettivo Consiglio, sentite le monache della comunità del monastero affiliato».

N. 45 e nn. 54-64. Si tratta delle nuove disposizioni nel caso in cui un monastero *sui juris* «presenta un'autonomia solo asserita, ma in realtà assai precaria o, di fatto, inesistente» (CO 54). VDQ aveva stabilito come primo requisito per affermare l'autonomia vitale di un monastero «un numero anche minimo di sorelle, purché la maggior parte non sia di età avanzata» (VDQ art. 8 § 1). L'Istruzione applicativa ha precisato che tale numero minimo è di cinque monache professe solenni (CO 45), a prescindere dalla loro età. La prima conseguenza è che il monastero «perde il diritto all'elezione della propria superiora» (*ivi*). Il Superiore del monastero, ottenuta l'autorizzazione della Congregazione, provvederà a nominare una superiora amministratrice, dopo aver consultato i membri della comunità. Si tratta, chiaramente, di una misura temporanea, in attesa che la Congregazione prenda una decisione sul futuro del monastero. Bisogna valutare quali siano realisticamente le possibilità di crescita o di rivitalizzazione della comunità e quale metodologia di accompagnamento sia più efficace ed opportuna. Secondo VDQ art. 8 § 2, il processo di discernimento ordinariamente sarà svolto da una commissione nominata *ad hoc*, formata dall'Ordinario, dalla Presidente della Federazione, dall'Assistente Federale e dalla Superiora maggiore del monastero (cfr. anche CO 43, 45, 56, 69). Concretamente, la CO prospetta due possibili soluzioni: 1) l'affiliazione, in vista del superamento della situazione critica o dell'accompagnamento del monastero verso la chiusura; 2) direttamente la soppressione, quando ci si rende conto che sussistono già le condizioni per procedere ad essa.

È importante precisare alcuni principi della nuova prassi:

1. Un monastero che non gode di autonomia vitale non può essere lasciato solo, ma deve essere accompagnato nel valutare la sua situazione presente e nel prendere decisioni per il futuro. È un principio fondamentale, poiché in passato abbiamo assistito molte volte a tentativi maldestri di “arrangiarsi”, senza altro criterio che quello della sopravvivenza a tutti i costi del monastero.
2. La comunità è parte integrante del processo di discernimento. Viene consultata nel momento in cui si tratta di nominare la superiora amministratrice, è rappresentata nella commissione nella persona della superiora, attraverso la quale esprimerà il suo parere.
3. L'affiliazione è un «sostegno di carattere giuridico» che serve normalmente ad aiutare la comunità nel suo cammino verso la chiusura (più raro è il caso di affiliazione per aiutare un monastero a superare una crisi temporanea dovuta a disfunzioni interne, in vista della sua rivitalizzazione). Grazie all'affiliazione si dovrebbe riuscire a evitare il commissariamento del monastero, che è un provvedimento imposto alla comunità per risolvere situazioni di crisi.
4. Il modo di accompagnare la comunità affiliata varierà da caso a caso, a seconda sia della situazione del monastero affiliato e dei suoi bisogni, sia della relazione che si stabilisce con il monastero affiliante.
5. L'Istruzione non parla della possibilità di rafforzare la comunità attraverso l'invio di sorelle provenienti da altre comunità. Questo, ovviamente, non significa che tale possibilità non esista. L'importante è che tali decisioni siano prese in dialogo e in accordo con le istanze ecclesiali chiamate a vigilare e ad accompagnare il monastero, in modo che rispondano a una logica chiara e condivisa.

Nn. 51, 53, 106. Per le spese e gli atti di amministrazione straordinaria di un monastero *sui juris* è necessaria l'autorizzazione del Consiglio e del Capitolo, a seconda della somma «da determinarsi nel diritto proprio». In base al diritto proprio delle carmelitane scalze (Cost. n. 252), per l'amministrazione straordinaria si richiede il consenso del Capitolo del monastero. Quando «si tratta di negozio o di vendita il cui valore supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni [...] si richiede inoltre la licenza della Santa Sede». Ci si domanda dove si trovino le indicazioni delle diverse competenze di spese. Le Costituzioni delle carmelitane scalze prevedono al n. 254 che «per aiutare le comunità nella retta applicazione delle norme sull'amministrazione dei beni, salve altre legittime determinazioni degli statuti particolari, il Definitorio Generale dell'Ordine potrà offrire, per le diverse regioni, una tabella delle competenze per le spese dei monasteri, aggiornandola debitamente secondo le condizioni economiche dei luoghi, tenendo presenti le disposizioni della Sede Apostolica». Di fatto, nel corso degli anni, il Definitorio ha pubblicato tabelle per le varie regioni basandosi sulle somme massime fissate dalle varie Conferenze Episcopali e recepite dalla CIVCSVA³.

Nn. 52 e 81 d. La CO deroga dal can. 638 § 4, che per la validità di alienazioni e di qualunque negozio da cui possa risultare un danno per la situazione patrimoniale del monastero prevede obbligatoriamente il consenso scritto del Vescovo per i monasteri posti sotto la sua vigilanza. Pertanto, d'ora innanzi per questi monasteri non sarà più necessario tale consenso, ma sarà sufficiente il consenso del Capitolo «ed il parere della Presidente federale» (n. 52)⁴.

Non viene invece derogato il § 3 del can. 638 che prevede la licenza scritta del Superiore regolare. Ne consegue che il n. 253 delle Costituzioni rimane valido per i monasteri posti sotto la vigilanza del Provinciale (o del Generale), i quali dovranno dunque richiedere il consenso scritto del Superiore per gli atti di amministrazione straordinaria di cui sopra.

N. 72. Ci si chiede che cosa sia il “*Fondo per le monache*”, a cui la Congregazione può destinare una parte dei beni di un monastero soppresso. Suppongo che si tratti del fondo gestito dal Segretariato Assistenza monache, un ente istituito nel 1954 da Pio XII, di cui è Presidente il Segretario della CIVCSVA. Suo fine specifico è aiutare i monasteri in difficoltà economica e le monache bisognose di assistenza medica (a Roma vengono ospitate nella casa “Villa Nostra Signora della meditazione”).

N. 79. Viene ripreso il testo di VDQ art. 9 § 4: «Si favorirà l'associazione, anche giuridica, dei monasteri all'Ordine maschile corrispondente». Ci si chiede quale sia il senso di questa affermazione e le sue eventuali conseguenze pratiche. Per tentare di rispondere, bisogna innanzitutto chiarire il significato dell'espressione «associazione all'Ordine maschile corrispondente», di cui parla il can. 614. Infatti, «l'associazione può oscillare tra una semplice affinità-vicinanza spirituale, che si traduce in obbligo di assistenza pastorale da parte dell'istituto maschile, e una vera dipendenza giuridica dal Superiore Regolare»⁵. Secondo la tipologia elaborata dal P. Torres, possiamo distinguere

³ Cfr. CIVCSVA, *Economia a servizio del carisma e della missione*, LEV, Città del Vaticano 2018, n. 57. In appendice allego la tabella delle somme limite per le alienazioni di beni immobili dei religiosi approvata dalla CIVCSVA.

⁴ Il n. 81 d di CO, peraltro, prevede anche la possibilità che il diritto proprio ripristini l'obbligo di tale consenso, che tuttavia non esiste più nel diritto comune.

⁵ J. TORRES, *Le case religiose: commentario ai canoni 608-616*, CIVCSVA: Scuola pratica di teologia e diritto della vita consacrata, pro manuscripto, Roma, 1994-1995, p. 45

tre forme di associazione: associazione spirituale, associazione spirituale-giuridica, associazione giuridica⁶. Per quanto riguarda i monasteri di carmelitane scalze, tutti (anche i monasteri che seguono le Costituzioni del 1990) condividono una forma spirituale di associazione con il ramo maschile. Il carattere anche giuridico dell'associazione è dato da due elementi: il rapporto spirituale-giuridico con il Preposito Generale e il rapporto giuridico di vigilanza con il Superiore regolare (normalmente il Provinciale, ma in alcuni casi lo stesso Generale). VDQ e CO incoraggiano a rafforzare l'associazione anche giuridica con il ramo maschile dell'Ordine, passando, quando appaia possibile e opportuno, dalla vigilanza del vescovo a quella dell'Ordine. Tuttavia il fatto che un monastero sia affidato alla vigilanza del vescovo diocesano non toglie l'aspetto più radicale di associazione spirituale-giuridica con l'Ordine attraverso il legame con il Preposito Generale (particolarmente sottolineato ai nn. 242-243 delle Costituzioni del 1991), che è garanzia di unità e identità carismatica per tutto l'Ordine.

N. 81 e. Nel nostro Ordine, in virtù di un privilegio apostolico, il Preposito Generale può concedere l'indulto di uscita dal monastero per una professa di voti temporanei. Tuttavia, come ricordato anche dal n. 194 delle Costituzioni delle monache ocd, per i monasteri che sono sotto la vigilanza del vescovo, tale indulto può essere concesso anche dalla Priora, con il consenso del suo Consiglio, ma deve essere anche confermato dal vescovo (cfr. can. 688 § 2).

N. 81 f. Il decreto di dimissione di una monaca, sia esso emesso dal Preposito Generale o dal vescovo, deve essere confermato dalla Congregazione perché abbia vigore (cfr. can. 700).

N. 92. Tra i compiti della Federazione si indica «lo scambio di monache e di beni materiali». Ciò ha suscitato qualche preoccupazione quasi che la Presidente federale potesse imporre per obbedienza a una monaca di trasferirsi da un monastero a un altro (al modo di una Superiora Maggiore di un Istituto di vita attiva). È evidente che non si tratta di questo: la Federazione rimane una struttura di comunione e non di governo, e pertanto la Presidente federale non è Superiora Maggiore (cfr. CO 110).

N. 94 e 145. La sede legale della Federazione viene stabilita in un determinato monastero al momento in cui si chiede il riconoscimento giuridico in ambito civile. Pertanto, essa ha carattere permanente (non è legata al cambiamento delle cariche federali), il che naturalmente non implica che non possa essere cambiata quando la necessità lo richieda. Il n. 145 raccomanda che la Segretaria federale, per quanto possibile, sia una monaca che risiede nel monastero scelto come sede legale, che ospiterà anche l'archivio della Federazione.

Nn. 111-114. La novità introdotta dalla CO riguardo alla funzione della Presidente federale nelle visite canoniche ai monasteri ha suscitato molti interrogativi sul modo pratico di realizzarla. Mi limito a richiamare i punti che sono chiaramente presenti nell'Istruzione, su cui si deve orientare la prassi delle visite a partire dalla data di pubblicazione della CO:

1. La visita canonica o pastorale, che presso i nostri monasteri ha luogo «almeno una volta nel triennio» (Cost. 244-245), sarà svolta insieme dal Superiore del monastero e dalla Presidente federale. Le modalità concrete di svolgimento e di collaborazione dovranno essere concordate

⁶ Cfr. anche C. DURIGETTO, *I monasteri di monache associati agli ordini mendicanti (can. 614)*, LEV, Città del Vaticano 2010, pp. 141-151.

tra i due visitatori. Riguardo all'eventuale presenza dell'economa federale, essa non è prevista, anche se il n. 143 parla di una sua collaborazione con la Presidente «nel contesto della visita regolare».

2. La Presidente della Federazione può svolgere anche altre visite pastorali nei monasteri federati, «ogni volta che la necessità lo richiede» (CO 113). Ciò significa che può farlo di sua iniziativa, non ha bisogno dell'invito o dell'accordo della comunità visitata. In questi casi, sarà accompagnata da una consigliera, che fungerà da co-visitatrice, e, se opportuno, dall'economa della Federazione.
3. Altre eventuali visite «materne o sororali» sono, invece, decise di comune accordo con la Superiora del monastero (CO 114).

N. 125. La Presidente della Federazione è tenuta a consultare il Consiglio federale al termine di ogni visita canonica, prima di inviare alla Priora del monastero «le soluzioni più adatte ai casi e alle situazioni emerse durante la visita» (CO 115). Ci si domanda quale sia il senso di questa norma, dal momento che solo la Presidente ha svolto la visita. Inoltre, si teme che in tal modo si possa violare il diritto alla riservatezza della comunità visitata. A questo proposito, credo che si debbano distinguere due aspetti:

1. La consultazione del Consiglio ha per oggetto non la relazione della visita come tale, ma alcune eventuali decisioni che si ritiene necessario prendere al fine di affrontare problemi particolari emersi durante la visita. È un mezzo che favorisce l'oggettività delle decisioni prese. È bene che la Presidente ascolti altri pareri e punti di vista differenti nello spirito di collegialità che deve caratterizzare il servizio dell'autorità nella vita religiosa e nella Chiesa.
2. Ciò non toglie che ci possano essere questioni che, per loro natura, non devono essere comunicate, al fine di tutelare la fama del monastero e delle persone e la confidenzialità delle informazioni ricevute. La Visitatrice, pertanto, dovrà distinguere con cura ciò che deve essere condiviso e ciò che invece deve rimanere riservato.

N. 141 e. L'Assemblea federale «prende decisioni ed emana norme che tutte le monache sono tenute ad osservare, dopo l'approvazione definitiva della Santa Sede». Qualche comunità si domanda di quali norme si tratti. Mi pare che il senso della disposizione è dare all'Assemblea federale la facoltà di emanare norme che, una volta approvate dalla Congregazione, diventano vincolanti per i monasteri federati. Tali norme potrebbero riferirsi, oltre che alle finalità e alle competenze che l'Istruzione attribuisce alla Federazione, anche a materie che riguardano la vita dei singoli monasteri (ad es. la formazione iniziale o le forme di separazione dal mondo o l'uso degli strumenti di comunicazione). In questo caso, però, per entrare in vigore, devono essere approvate dalla Congregazione.

N. 141 h. L'Assemblea federale «individua un monastero come sede di formazione iniziale comune per i monasteri della Federazione». Va innanzitutto ricordato che la CO al n. 258 ribadisce che «ogni monastero *sui juris*, dal momento della sua erezione è sede di noviziato e di formazione, iniziale e permanente o continua», e la Costituzione VDQ al n. 14 afferma: «La formazione, specialmente quella permanente [...] ha il suo *humus* nella comunità e nella vita quotidiana. Per questo motivo ricordino le sorelle che il luogo ordinario dove avviene il cammino formativo è il monastero e che la vita fraterna in comunità, in tutte le sue manifestazioni, deve favorire tale cammino». Pertanto, non direi che la VDQ, né la CO incoraggino la formazione iniziale in comune come modalità ordinaria del percorso formativo. Si può dare, tuttavia, il caso previsto al n. 259, e

cioè che un monastero *sui juris* «non possa garantire una formazione di qualità». In tal caso, è necessario spostare la formazione o in un altro monastero della Federazione o nella sede di formazione iniziale comune a vari monasteri. Oltre a questo caso, suppongo che l'Assemblea federale possa decidere una sede in cui svolgere periodi formativi in comune per le professe temporanee, che possono costituire un arricchimento della formazione ricevuta in comunità, tanto nei contenuti come nelle relazioni fraterne.

N. 153. Alcune comunità si domandano quale sia la durata del mandato dell'Assistente religioso. Al n. 153 si dice che «la nomina dell'Assistente è *ad nutum Sanctae Sedis*», il che significa che è a tempo indeterminato, fino a quando la S. Sede non disponga diversamente. Il precedente decreto della CIVCSVA dell'8 settembre 2012, al n. 10, prevedeva che «ogni quattro anni la Presidente federale con il suo Consiglio, sentite le singole comunità dei monasteri appartenenti alla Federazione o all'Associazione, comunicherà a questo Dicastero il parere dei monasteri federati o associati circa il proseguimento nell'ufficio o la eventuale sostituzione dell'Assistente Religioso» (Decreto CIVCSVA 24823/2012). Tale disposizione, che non si riferiva comunque alla scadenza del mandato ma a una valutazione periodica dell'ufficio svolto dall'Assistente, non è stata recepita dalla CO.

N. 166 e 188 c. Si afferma che la separazione dall'esterno dello spazio riservato alle monache deve essere «materiale ed efficace, non solo simbolica o spirituale» (al n. 188 c si aggiunge: «in modo radicale, concreto ed efficace»). In altri termini, deve rendere concretamente possibile quanto detto ai numeri precedenti, e cioè custodire «uno spazio di vita domestica, familiare, all'interno del quale la comunità vive la vita fraterna nella sua dimensione più intima» (n. 164) e «evitare l'accesso di estranei» (n. 165). Tuttavia, l'Istruzione lascia al Capitolo della comunità la possibilità di determinare la forma di separazione che ritiene più opportuna. La sobrietà del testo acquista tutto il suo significato, se lo si confronta con i due documenti sulla clausura, che precedono la pubblicazione delle Costituzioni delle carmelitane scalze⁷. Rispetto a *Verbi Sponsa*, n. 14 § 1, non è più necessaria l'approvazione della S. Sede delle modalità particolari di separazione dall'esterno.

N. 184. Si riafferma quanto disposto dal can. 667 § 3 del CJC, e cioè il legame giuridico tra clausura papale e il riconoscimento come Istituto di vita interamente contemplativa. In questo senso, non vi è alcun cambiamento per le carmelitane scalze, in quanto dedite completamente alla vita di orazione (cfr. Cost. n. 109). Alcuni monasteri pongono il quesito se sia ancora valido quanto affermato da VDQ art. 10 riguardo alla possibilità che un singolo monastero chieda alla S. Sede di seguire una forma di clausura diversa rispetto a quella vigente. Trattandosi di una Costituzione apostolica, è evidente che questo articolo rimane valido. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la richiesta di una forma diversa di clausura deve comunque rispettare «la propria tradizione e quanto esigono le Costituzioni». In altri termini, la modalità di clausura dovrà comunque preservare l'identità carismatica del monastero. Personalmente, ritengo che tale possibilità sia opportuna, specialmente per certi monasteri che per situazioni particolari non possono seguire la forma ordinaria di clausura papale.

⁷ *Inter cetera* del 1956 (nn. 13-17; EVC 2939-2943), *Venite seorsum* del 1969 (nn. 3-4; EVC 4497-4498).

Nn. 232 e 247. L'Istruzione sottolinea con forza l'importanza della formazione permanente per le contemplative, che «deve essere considerata come prioritaria sia nel progetto di vita comunitario, sia nel progetto di vita di ciascuna monaca». Al n. 247 viene affrontata la difficoltà che più spesso si oppone alla realizzazione di un percorso formativo continuo, e cioè il sovraccarico di lavoro. Senza sottovalutare l'importanza non solo economica del lavoro, ma anche spirituale e umana, bisogna tuttavia evitare con decisione che esso «sia assolutizzato e catturi l'attenzione a detrimento dello spirito». Tali raccomandazioni dovranno essere prese in seria considerazione dalle comunità nella loro revisione di vita e nell'elaborazione del progetto comunitario.

N. 251. Secondo questo numero, la formazione è strutturata in tre tappe: postulando, noviziato e tempo della professione temporanea o juniorato. Tuttavia, si aggiunge che queste tappe sono precedute dall'aspirantato. Ci si chiede se quest'ultimo debba essere considerato anch'esso parte del cammino formativo. La risposta, a mio parere, è affermativa (incluso dal punto di vista del computo del tempo di formazione), ma è logico che non sia stato posto sullo stesso piano delle altre tre tappe poiché l'aspirante non risiede stabilmente nel monastero.

Nn. 262-268. La relativa novità dell'aspirantato, non previsto come tale nelle Costituzioni delle carmelitane scalze, ha suscitato molti interrogativi. In realtà, però, non si tratta che di un ampliamento del tempo di discernimento e di conoscenza reciproca permesso dal n. 134 delle Costituzioni. D'ora innanzi si richiede un minimo di un anno, con la libertà di gestire questo tempo nel modo più adeguato alla situazione della persona e della comunità. Si potrà per un certo tempo seguire l'aspirante dall'esterno, in maniera regolare. È importante che a una monaca in particolare (che può essere anche la maestra delle novizie) sia affidata la responsabilità di accompagnare l'aspirante (n. 267). Si deve approfittare di questo tempo per invitare l'aspirante «a colmare in questa fase eventuali lacune nel cammino di formazione umana e religiosa» (n. 262). Spetta quindi alla discrezione della Priora con il suo Consiglio «stabilire i tempi e le modalità che l'aspirante trascorrerà in comunità e fuori del monastero» (n. 263).

N. 287. In applicazione di quanto disposto da VDQ 15, la norma prescrive che non si potrà emettere la professione solenne prima del compimento di cinque anni di voti temporanei. Si stabilisce anche che la prima professione sia emessa per tre anni e sia quindi rinnovata annualmente per altri due anni. Benché la norma sia chiara, non sono pochi i dubbi e gli interrogativi delle comunità:

1. Ci si domanda se la norma debba essere applicata anche alle sorelle che avevano già emesso i voti temporanei quando è stata approvata l'Istruzione. Le nuove norme si applicano a coloro che cominciano una delle tappe di formazione dopo la promulgazione della CO. Invece, coloro che hanno fatto la prima professione prima della pubblicazione di CO, potranno proseguire la tappa dei voti temporanei secondo la vecchia normativa, poiché ogni atto è soggetto alla disciplina vigente nel momento in cui viene realizzato.
2. Ci si domanda anche se si debba necessariamente seguire la modalità di emissione dei voti prevista dalla CO, o se si possa proseguire con il rinnovo annuale. Si tratta di un aspetto secondario. Tuttavia, secondo la logica del diritto, bisognerebbe eventualmente chiedere alla Congregazione il permesso per procedere in maniera diversa dalla norma vigente.
3. Ci si domanda se anche la *Ratio institutionis* delle monache dovrà essere modificata in seguito al prolungamento del tempo di voti temporanei. Un eventuale aggiornamento della *Ratio*

institutionis potrà essere preso in considerazione dopo la pubblicazione degli *Orientamenti* per la formazione annunciati al n. 289 di CO.

2. Le obiezioni

Nelle osservazioni inviate dalle comunità in occasione di vari incontri non mancano alcune obiezioni alle disposizioni dell'Istruzione. Con obiezioni mi riferisco ad alcuni rilievi critici riguardo a norme della CO, la cui attuazione creerebbe difficoltà per le monache carmelitane scalze. Sono, quindi, obiezioni che vengono dalla vostra esperienza e dal vostro stile di vita. Normalmente l'obiezione è accompagnata da una proposta di emendamento o di maggiore flessibilità della norma per il nostro Ordine. Ho individuato le seguenti principali obiezioni e relative proposte.

Nn. 110 e 135. La durata di sei anni prevista dalla CO per la Presidente e per gli altri uffici federali sembra a molte troppo lunga. Si propone di poter mantenere l'attuale durata di tre anni con la possibilità di rielezione. In questo caso l'Assemblea federale intermedia (n. 136) avrebbe anche il compito di rinnovare le cariche della Federazione.

Riguardo a questo punto, osservo che né *Sponsa Christi* (e neppure l'Istruzione applicativa *Inter praeclara*), né VDQ hanno determinato la durata del mandato delle cariche federali. Solo nel modello o schema di Statuti per una federazione di monasteri di monache, pubblicato dalla Congregazione per i religiosi nel 1974, si dice che «l'assemblea federale si riunirà in sessione ordinaria ogni sei anni» e che «la presidente è eletta per sei anni e può essere rieletta per un altro sessennio consecutivo»⁸. Ciononostante nel nostro Ordine tutte le Federazioni prevedono una durata di tre anni con la possibilità di rielezione, il che corrisponde alla durata dell'incarico della Superiora maggiore nel nostro Ordine. A mio modesto avviso, trattandosi di una determinazione particolare, che nulla toglie alla sostanza della Federazione, si può chiedere alla CIVCSVA di permettere alle Federazioni che lo desiderano di mantenere la scadenza triennale. Le ragioni normalmente addotte si basano sulla difficoltà per una monaca contemplativa di vivere la sua vocazione, dovendo per un tempo così lungo occuparsi della vita di altre comunità, il che implica frequenti uscite e un carico notevole di responsabilità.

Nn. 149-151. Benché la CO non dica esplicitamente che ogni Federazione debba avere obbligatoriamente l'Assistente religioso, tuttavia neppure si afferma che la sua presenza è facoltativa, a differenza di *Sponsa Christi* (art VII § 7; *Inter praeclara* 25). Non sono poche le Federazioni di carmelitane scalze che non prevedono la figura dell'Assistente e che preferirebbero che questo punto fosse lasciato alla loro libera elezione. Ritengo che anche in questo caso non sia impossibile chiedere alla Congregazione una interpretazione più flessibile dell'Istruzione. Si dovrebbe tuttavia provvedere a sostituire l'Assistente religioso con una figura alternativa nella Commissione ad hoc, dove è prevista la sua presenza (potrebbe essere, ad esempio, il Preposito Generale o un suo delegato).

N. 287. Ha suscitato molte perplessità il prolungamento del tempo dei voti temporanei a cinque anni, contrariamente alla prassi in uso nel nostro Ordine, che si atteneva normalmente al

⁸ Norme *La federazione* della Congregazione per i religiosi per la preparazione degli statuti di una federazione di monasteri di monache, pubblicato in «Commentarium pro religiosis et missionariis» 55 (1974), pp. 365-377 (= EVC 4936-4953).

minimo di tre anni (Cost. 162). Si fa presente che le comunità delle carmelitane scalze sono, per volontà della fondatrice, e ancora di più in tanti casi per la scarsità di vocazioni, numericamente piccole e, inoltre, che le candidate oggi non sono più giovanissime. Un percorso formativo di almeno nove anni rischia di acutizzare la situazione di precarietà dei nostri monasteri, dove il numero delle monache capitolari è spesso assai ridotto, e di rendere più complicato il necessario ricambio generazionale.

Non si può negare la fondatezza di queste osservazioni. Del resto, sorprende un po' che l'Istruzione abbia irrigidito la formulazione di VDQ, che era più flessibile. Nella parte dispositiva VDQ parlava solo di un «ampio spazio di tempo» da riservare alla formazione (art. 3 § 5) e nella parte espositiva si raccomanda che questo tempo sia «*per quanto possibile* non inferiore a nove anni, né superiore a dodici» (VDQ 15). Poiché il can. 655 afferma: «La professione temporanea venga emessa per un periodo di tempo, determinato dal diritto proprio, che non deve essere inferiore a tre anni, né superiore a sei», e non risulta che questo canone sia stato derogato per le monache contemplative, è mia personale opinione che le carmelitane scalze potrebbero chiedere alla Congregazione di lasciare la possibilità, sia pure in forma non ordinaria, di un periodo di tempo di tre (o quattro) anni per i voti temporanei.

Mi chiedo quale sia la forma migliore e più efficace per presentare eventualmente queste richieste alla S. Sede. Una via potrebbe essere quella dell'approvazione degli Statuti della Federazione. In essi possono essere inserite delle norme proprie che si discostano dal diritto comune. In base a CO 141 e, tali norme possono riguardare non solo la vita della Federazione, ma anche aspetti della vita autonoma dei monasteri federati, come la durata degli anni di professione temporanea. Una volta che gli Statuti sono stati approvati dalla S. Sede, in quanto diritto proprio prevalgono sul diritto comune.

3. Le paure e le resistenze

Come dicevo all'inizio, non sono mancate critiche radicali alla CO, da alcune ritenuta una opprimente serie di norme, che toglie la libertà alle monache, da altre un attentato all'identità carismatica delle carmelitane scalze e alla vita integralmente contemplativa. *Nihil sub sole novi!* Quando fu pubblicata *Sponsa Christi*, ci furono reazioni simili. In un documento poco conosciuto del 1953 della Congregazione per i religiosi, una serie di direttive ai “delegati per la preparazione delle Federazioni dei monasteri di monache” (che evidentemente all'epoca esistevano), si legge:

Non mancheranno, peraltro, i rev.mi delegati di fare opera di persuasione presso i singoli monasteri, mettendo in luce quanto è contenuto nei documenti della S. Sede e presentando le federazioni come un mezzo per assicurare il vero bene dei monasteri medesimi, senza che per questo cambino il genere di vita e l'organizzazione ora vigenti. Essi potranno ricordare che il diritto della chiesa non ammette monasteri isolati di monaci o di religiosi. Procurino poi di dissipare, con diligenza, non poche false idee, timori infondati, preoccupazioni vane che corrono circa l'applicazione e l'esecuzione della *Sponsa Christi*.

Alcune di queste idee provengono dalla mancanza di conoscenza di quello che dicono nel modo più solenne ed esplicito i documenti pontifici. Così si è arrivato a dire, ad esempio, che la clausura papale scomparirà, che verranno aboliti i voti solenni, che le federazioni incideranno sull'autonomia, che sono da esse limitati i diritti degli ordinari locali e regolari sui monasteri. Tutto questo è in aperta contraddizione coi documenti del santo padre e della S. Congregazione.

Non pochi timori delle monache scompariranno se si dirà loro che le federazioni non *impongono* il noviziato comune, la perdita di stabilità nel proprio monastero; ma al contrario ogni monastero conserva il diritto al proprio noviziato e il trasferimento di religiose da un monastero all'altro è qualcosa di eccezionale, dovuto a ragioni per le quali, anche ora, senza la federazione, molte volte si ricorre alla S. Sede, onde venire in soccorso di monasteri bisognosi dell'aiuto fraterno di altri⁹.

Nonostante siano passati 65 anni dalla stesura di questo testo, potrebbe essere stato scritto oggi in risposta alle paure di tante sorelle. È interessante constatare che i timori sono sempre gli stessi: diventiamo come le suore di vita attiva, viene intaccata l'autonomia del monastero, l'Ordinario non ha più autorità, saremo costrette ad avere case di formazione in comune, e via discorrendo. Vorrei che tali paure si dissipassero e si guardasse con maggiore serenità e oggettività al cammino che la Chiesa ci chiede di percorrere, in modo da dedicare le energie alle questioni che effettivamente richiedono il nostro impegno di studio, di adattamento e di messa in pratica.

Ciò che più suscita paura e preoccupazione è l'ampliamento delle competenze della Presidente federale:

1. Si teme che il ruolo e i compiti della Presidente vengano a sovrapporsi e a sostituirsi a quelli dell'Ordinario del monastero.
2. Si teme l'eccessivo controllo (da qualcuna definito "assedio") da parte della Presidente.
3. Si teme che allo spirito di comunione che dovrebbe caratterizzare la struttura federativa si sostituisca uno spirito legalista.
4. Si teme che il cumulo di responsabilità affidato alla Presidente sia contrario alla vocazione di contemplazione, silenzio e ritiro proprio della carmelitana scalza.
5. Si sostiene che queste innovazioni sono contrarie allo spirito della S. Madre Teresa, di cui si citano le note osservazioni sui visitatori che moltiplicano senza necessità le disposizioni e le norme.

A questi timori risponderei che ciò che effettivamente una comunità contemplativa deve temere è piuttosto l'assenza di persone che si prendano cura e veglino su di essa: «Meglio essere in due che uno solo, perché otterranno migliore compenso per la loro fatica. Infatti, se cadono, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo: se cade, non ha nessuno che lo rialzi» (Qo 4, 9-10). Nessuno più della S. Madre Teresa è stata convinta di questa verità, sia nella sua esperienza personale, sia riguardo alla vita delle comunità da lei fondate. Tutti ricordiamo quanto Teresa scrive nel libro della *Vita*: «Vorrei che ci unissimo per disingannarci a vicenda e dirci in che cosa potremmo correggerci e servire meglio il Signore, perché nessuno conosce se stesso meglio di coloro che ci osservano, se lo fanno con amore e solleciti del nostro bene»¹⁰.

Per quanto riguarda le comunità, Teresa, da persona realista e ottima conoscitrice di virtù e vizi dell'umana natura, più volte esprime la sua preoccupazione riguardo al modo di governare delle Priore (e non se ne abbiano a male le attuali Priore che leggono: è la Santa Madre che parla con la sua consueta franchezza). Sa che vi sono alcune che, benché siano state elette, non hanno la capacità di guidare una comunità e di questo avverte il visitatore perché provveda senza esitare¹¹. Conosce i

⁹ Direttive *Consapevole* della S. Congregazione dei religiosi ai delegati per la preparazione delle Federazioni dei monasteri di monache (15 dicembre 1953), in EVC 2737-2739.

¹⁰ «Procurásemos juntarnos alguna vez para desengañar unos a otros, y decir en lo que podríamos enmendarnos y contentar más a Dios; que no hay quien tan bien se conozca a sí como conocen los que nos miran, si es con amor y cuidado de aprovecharnos» (V 16, 7).

¹¹ *Modo de visitar los conventos*, 9: «No es posible que todas las que eligieren por preladas han de tener talentos para ello, y cuando esto se entendiere, en ninguna manera pase del primer año sin quitarla».

rischi di un eccesso di zelo e di fervore, che impone agli altri il proprio stile di pietà e asceti¹², o, all'opposto, il pericolo di superficialità e lassismo¹³. Teme che le Priore pensino di sapere tutto e agiscano di testa loro, senza attenersi a quanto prescritto dalle Costituzioni¹⁴, o si leghino in modo eccessivo ad alcune persone e le trattino in modo diverso dalle altre¹⁵, o ricevano novizie senza discernimento¹⁶. È anche a conoscenza di pratiche non trasparenti o non oculate nella gestione del denaro¹⁷. Per tutte queste ragioni Teresa considera necessario che ci sia un'istanza superiore preposta a vigilare e a valutare con oggettività il loro operato e il modo di vivere di una comunità: «Sappiano [le Priore] d'aver sempre chi le osserva e che ne previene il Superiore. Se una Priora non vede di buon occhio che il Prelato venga a sapere quel che fa, è impossibile che compia bene il suo ufficio. Perché se uno vuole che qualcosa non sia conosciuta da chi tiene il posto di Dio, è segno che non lo sta facendo per servire Dio»¹⁸. Addirittura Teresa ritiene opportuno che il visitatore incarichi una monaca di riferirgli se le sue prescrizioni non sono osservate: «In tal modo si avrebbe come una continua presenza del Superiore, per cui le sorelle sarebbero più vigilanti ed attente a non mancare in nulla»¹⁹.

Le citazioni si potrebbero moltiplicare, ma ciò che mi interessa è mostrare come l'umanesimo teresiano non è né ingenuo, né buonista. È importante cogliere la preoccupazione di Teresa che non si ripeta nelle comunità da lei fondate quello che ha visto succedere altrove. La verità e l'umiltà devono essere le fondamenta su cui edificare la comunità. Se si è troppo sicuri di sé e non si accetta la correzione dell'altro o si cerca di nascondere o mascherare la verità, ci si priva degli aiuti che il Signore ci offre attraverso la mediazione della Chiesa e dei fratelli. Certamente, le raccomandazioni della Santa Madre risentono della cultura e della mentalità del suo tempo, come anche del diverso ordinamento canonico. Ma non si può affermare che i pericoli, le tentazioni e i difetti da lei riscontrati

¹² *Ivi*, 29: «Es menester informarse si las prioras añaden más de lo que están obligadas, así en rezado, como en penitencias; porque podría ser añadir cada una a su gusto cosas particulares y ser tan pesadas en ello que, cargadas mucho las monjas, se les acabe la salud y no puedan hacer lo que están obligadas» (cfr. anche F 18,7-8).

¹³ *Ivi*, 21: «Adonde hubiere priora que tenga tanta libertad que las quebrante [las Constituciones] por pequeña causa, o lo tenga de costumbre, pareciéndole que va poco en esto y poco en aquello, téngase por entendido que ha de hacer gran daño a la casa, y el tiempo lo dirá, ya que luego no se parezca».

¹⁴ Lettera a Maria de S. José, 11 novembre 1576 [ed. Álvarez 148,11]: «Yo le digo, mi hija, que es menester mirar mucho esto que las prioras hacen de sus cabezas»; lettera a J. Gracián, 21 febbraio 1581 [ed. Álvarez 376, 8]: «Hay priora que, sin pensar hace nada, quita y pone cuando las escriben [las Constituciones] lo que le parece. Que pongan un gran precepto que nadie pueda quitar ni poner en ellas, para que lo entiendan».

¹⁵ *Modo de visitar los conventos*, 19: «Informarse si la priora tiene particular amistad con alguna haciendo más por ella que por las otras».

¹⁶ *Ivi*, 25: «En dar las licencias para recibir las monjas, cosa importantísima, que no la dé el prelado sin que se le haga gran relación, y si estuviere en parte que pueda, informarse él mismo; porque puede haber prioras tan amigas de tomar monjas, que de poco se satisfacen. Y como ella lo quiera y diga que está informada, las súbditas casi siempre acuden a lo que ella quiere, y podría ser, o por amistad, o deudo, u otros respetos, aficionarse la priora y pensar que acierta, y aun errar».

¹⁷ *Ivi*, 35: «Informarse si entra algún dinero en poder de la prelada, sin que lo vean las clavarias, que importa mucho, que sin advertir lo pueden hacer, ni que ella lo posea jamás, sino como manda la Constitución»; *ivi*, 40: «También es menester avisar a las prioras no sean muy largas y cumplidas, sino que traigan delante que están obligadas a mirar cómo gastan, pues son no más de como un mayordomo, y no han de gastar como cosa propia suya, sino como fuere razón, con mucho aviso que no sea cosa demasiada».

¹⁸ *Ivi*, 22: «Entiendan [...] que ha de haber quien lo mire y quien lo avise al prelado. La priora que hiciere cosa ninguna de que le pese que la vea el prelado, tengo por imposible hacer bien su oficio; porque señal es que no va muy recto en el servicio de Dios lo que yo quiero que no sepa el que está en su lugar».

¹⁹ *Ivi*, 31: «Las cosas que mandare el prelado importantes, haría mucho mandar a una en obediencia, delante de la priora, en obediencia, que cuando no se hiciere se lo escriba y que entienda la priora que no puede hacer menos. Sería esto como estar presente el prelado, en parte; porque andarán con más cuidado y aviso en no exceder en nada».

siano cose del passato e che, pertanto, non ci sia bisogno di vigilare riguardo ad essi: «per quanto sante siano le monache, ce n'è bisogno»²⁰.

Quanto al fatto che Teresa parli di un visitatore maschio e ministro ordinato e non di una monaca visitatrice, cosa impensabile per il suo tempo, va pur detto che Teresa vede i vantaggi di una visita fatta da una monaca che può vivere dentro la clausura ed essere testimone diretta di quanto si vive, senza fidarsi solo della parola delle sorelle, e in particolare della Priora:

Siccome il Superiore non può vedere con i propri occhi, e le cose gli vengono riferite in modo da non poter fare a meno di crederci, tutto rimane come prima. Se potesse essere testimone per un bel po' di giorni, conoscerebbe la verità. Eppure le Prieore sono sicure di non mentire, ma il nostro amor proprio è così forte che è un miracolo se ci attribuiamo qualche colpa e se ci conosciamo. [52] L'ho constatato più volte presso Prieore che erano gran serve di Dio. Le avevo io stessa in tanta stima da non potermi impedire di prestar fede alle loro parole; ma dopo alcuni giorni passati nel loro monastero, rimanevo molto meravigliata nel vedere come certe cose importanti fossero proprio all'opposto di come esse me le avevano dette. Vedevo infine che non si trattava d'altro che di passione, conformemente al giudizio di quasi mezza comunità. Era la Priora che non lo voleva capire. Lei stessa poi ne conveniva²¹.

In conclusione, credo che Teresa non solo non avrebbe niente da ridire riguardo alle nuove norme della CO, ma anzi le saluterebbe con gioia. Infatti, anche lei aveva fatto l'infelice esperienza di noi tutti, e cioè che «una visita, compiuta come si usa ora nell'Ordine, non dà che pochissimo frutto, per non dire più danno che guadagno»²².

Un'altra preoccupazione espressa da varie comunità riguarda l'indebolimento delle relazioni tra monache e frati, come conseguenza dell'ampliamento delle competenze della Federazione e in particolare della Presidente. In realtà, però, non si può affermare che la VDQ e la CO tolgano qualcosa alla relazione che il ramo maschile dell'Ordine ha con il ramo femminile. Le attribuzioni del Preposito Generale rimangono così come sono descritte nelle Costituzioni delle carmelitane scalze. Il fatto che la CO non vi faccia cenno significa che non le mette in discussione. Riguardo poi alla vigilanza del Provinciale, alcune delle sue competenze – come la responsabilità di svolgere la visita pastorale – sono condivise con la Presidente della Federazione, ma non sono affatto cancellate. Altre, come la facoltà di concedere dispense dalla clausura o permessi di assenza dal monastero, sono attribuite alla Priora, il che è più conforme al suo statuto giuridico di Superiora Maggiore.

Personalmente, ritengo che la relazione tra monache e frati sia una dimensione essenziale della nostra vocazione e del nostro stile di vita. Proprio per questo essa non si può ridurre a una questione di procedure giuridiche. Soprattutto, come ho avuto modo di dire in varie occasioni, l'antico modello di dipendenza a senso unico dovrebbe essere da tempo superato. Dobbiamo tendere piuttosto a un modello di reciprocità e di alleanza nella cura della nostra comune vocazione e missione carmelitano-

²⁰ *Ivi*, 36: «que, como tengo dicho, por santas que sean, es menester».

²¹ *Ivi*, 51-52: «[Como] el prelado no ha de ser testigo y van de suerte dichas las cosas que parece no las puede dejar de crear, quédase todo como se estaba; que si pudiera ser testigo dentro muchos días, entendiera la verdad; y las prioras no piensan que no la dicen, sino que este nuestro amor propio es de suerte que por maravilla nos echamos la culpa ni nos conocemos. [52] Esto me ha acaecido hartas veces, y con prioras harto harto siervas de Dios, a quien yo daba tanto crédito que me parecía imposible haber otra cosa; y estando algunos días en la casa, quedábame espantada de ver tan contrario de lo que me había dicho, y en alguna cosa importante, que me hacía entender que era pasión, y era casi la mitad del convento, y era ella la que no se entendía, como después lo vino a entender».

²² *Ivi*, 54: «Si se visitan estas casas como es costumbre en la Orden, haráse muy poco fruto y podría ser más daño que provecho».

teresiana. Se le novità introdotte dalla nuova normativa ci aiutano a camminare in questa direzione, non possiamo che rallegrarcene. Il vero problema, tuttavia, non sta nelle norme, ma in una mentalità che ha bisogno di essere rinnovata ritornando alle comuni radici carismatiche che ci uniscono. Quanto più saremo fedeli a queste radici, tanto più i nostri rapporti si rafforzeranno e diventeranno generativi di vita nuova.

Concludo questa già troppo lunga epistola. Ho cercato di rispondere ai vostri interrogativi, ma nessuna spiegazione teorica può sostituire la pratica. Per quante lezioni sulla tecnica del nuoto si possano ascoltare, non c'è nulla che possa sostituire l'esperienza del tuffarsi nell'acqua e la scoperta che, se non ci agitiamo, l'acqua stessa ci sostiene e ci dà una libertà nuova di movimento.

Con questo augurio e invito a camminare «per la via dell'amore e della confidenza»²³, vi saluto fraternamente nel Signore



P. Saverio Cannistrà

P. Saverio Cannistrà OCD

Preposito Generale

²³ TERESA DI GESÙ BAMBINO, *Quaderno giallo*, 12 agosto, 2.

Appendice
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica

Somma limite per le alienazioni di beni immobili dei Religiosi

Nazione	Somma max	Data definizione	Somma preced. 2004
1. AFRICA SETT. ORIENTALE	400.000 \$ USA	1987	400.000 \$ USA
2. ALGERIA			400.000 \$ USA
3. ANGOLA			4.000.000 escudos
4. ARGENTINA		30.06.1995	300.000 \$ USA
5. AUSTRALIA	4.443.114 \$ austral		2.000.000 \$ austral
6. AUSTRIA	1.500.000 €	02.02.2000	1.500.000 €
7. BANGLADESH			50.000 \$ USA
8. BARBADOS			300.000 \$ USA
9. BELGIO	2.000.000 €	10.11.2005	2.000.000 €
10. BELIZE			300.000 \$ USA
11. BOLIVIA	300.000 \$ USA	24.05.1984	300.000 \$ USA
12. BOSNIA - FERRZBG.			300.000 \$ USA
13. BRASILE		3000 x sal min.	600.000 Rs
14. CANADA	4.480.970 \$ canad.	15.02.2006	3.500.000 \$ canadesi
15. CILE	500.000 \$ USA	3.03.2004	120.000 \$ USA
16. COLOMBIA			300.000 \$ USA
17. COSTA RICA			55.000 \$ USA
18. CROAZIA		1.000.000 €	300.000 \$ USA
19. CUBA			55.000 \$ USA
20. ECUADOR		1.000 x sal min.	37.000 \$ USA
21. EL SALVADOR		100.000 \$ USA	1.500.000 Col. Salv.
22. FILIPPINE			100.000 \$ USA
23. FRANCIA	2.500.000 €	4.03.2008	1.400.000 €
24. GAMBIA			250.000 \$ USA
25. GERMANIA			5.000.000 €
26. GIAMAICA			300.000 \$ USA
27. GIAPPONE			4.000.000 \$ USA
28. GUATEMALA			100.000 \$ USA
29. GUYANA			300.000 \$ USA
30. HAITI			300.000 \$ USA
31. HONDURAS			100.000 \$ USA
32. INDIA	10.000.000 rupie	18.06.2007	1.000.000 Rs (1/55 €)
33. INGHILTERRA	6.500.000 £ sterl	2005-2007 L. 20000 €	1.000.000 £ sterl
34. IRLANDA	3.001.643 €	30.09.2006	1.500.000 €
35. ITALIA	1.000.000 €		1.000.000 €
36. JUGOSLAVIA			300.000 \$ USA
37. LIBERIA			250.000 \$ USA
38. LITUANIA	2.000.000 litas	22.01.2003	(= circa 580.000 €)

39. LUSSEMBOURG			620.000 €
40. MALTA			Deve chiedere sempre
41. MAROCCO	400.000 \$ USA	1987	400.000 \$ USA
42. MESSICO			500.000 \$ USA
43. MOZAMBICO			700.000 \$ USA
44. NIGERIA			1.750.000 N 50.000\$
45. NICARAGUA			50.000 \$ USA
46. NUOVA ZELANDA			30.200 \$ USA
47. PAESI BASSI OLANDA		500.000 F	2.500.000 €
48. PANAMA			250.000 \$ USA
49. PAPUA-NUOVA GUINEA			55.000 \$ USA
50. PARAGUAY		150.000 \$ USA	55.000 \$ USA
51. PERU			300.000 \$ USA
52. POLONIA	1.000.000 €	19.10.2006	500.000 \$ USA
53. PORTOGALLO	1.500.000 €	07.05.2002	500.000 \$ USA
54. PORTO RICO			250.000 \$ USA
55. REP. Ceca		40.000.000 CZK	50.000 K ceche
56. REP. DOMINICANA			250.000 \$ USA
57. SCANDINAVIA			1.000.000 \$ USA
58. SCOZIA		2.500.000 £ (GBP)	
59. SIERRA LEONE			250.000 \$ USA
60. SLOVACCHIA	50.000.000 corone sL	23.11.2001	100.000.000 corone sL
61. SLOVENIA			5.000.000 \$ USA
62. SPAGNA	1.500.000 €	28.02.2007	600.000 €
63. STATI UNITI d'America	10.000.000 (+ di 500.000 catt) \$ USA	31.03.2008	5.000.000 (meno di 500.000 catt) \$ USA
64. SVIZZERA	5.000.000 franchi sv.	03.07.1985	5.000.000 franchi sv.
65. TAIWAN			1.000.000 \$ USA
66. UNGHERIA			1.000.000 \$ USA
67. URUGUAY			200.000 \$ USA
68. VENEZUELA		1.290.000.000 BS	3.000.000 Boliv.
69. ZIMBABWE			250.000 \$ USA